

**CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
COMPRESI BEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BRENTA**
con sede in BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

N. 9

OGGETTO: IMPIANTO DI CAVILLA: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA NEL PROCESSO D'APPELLO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE PROMOSSO DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. ALLO STUDIO SAVANCO CON SEDE A MILANO

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRENTO** del mese di **GENNAIO**, alle ore 19.35, presso la sede del Consorzio, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
SCALET SERGIO		X	
PECORARO STEFANO	X		
RATTIN ALBERT		X	
BONVECCHIO MICHELA	X		
DEANESI EMANUELE	X		
MARTINELLI MARCO	X		
MORANDELLI EDI		X	
OFFER DEMIS		X	
PATERNI DINO	X		
PEDROLI ENRICO	X		
SERAFINI NICOLETTA		X	
ZUGLIANI GIAMPIERO	X		

Assiste il Segretario Consorziale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il Vice Presidente **STEFANO PECORARO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Consiglio Direttivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente ing. Sergio Scalet riferisce:

Io scrivente Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta con sede a Borgo Valsugana (TN), costituito ai sensi della Legge 27.12.1953 n. 959, svolge anche le funzioni di capofila amministrativo – finanziario e gestore del Fondo Comune per conto dei Consorzi B.I.M. del Fiume Brenta delle Province di Belluno (con sede a Fonzaso), Treviso (con sede a Crespano del Grappa) e Vicenza (con sede a Bassano del Grappa) relativamente alla gestione dei rapporti con i concessionari degli impianti di produzione di energia elettrica nell'ambito del Bacino Imbrifero Montano di competenza, incarico ribadito anche con mandati specifici del 19, 20 e 24 settembre 2018;

l'art. 1, comma 137, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 prevede l'assoggettamento al pagamento del sovracanone BIM degli impianti idroelettrici con potenza nominale media superiore ai 220 kW, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano, a far data dal 1° gennaio 2013;

in base ai Decreti del Presidente della Repubblica 28.01.1953 n. 162 e 14.03.1963 n. 218, ai DD.MM. 08.10.1956 n. 5432 e 09.08.1958 n. 3518, Enel Produzione S.p.A. è titolare della grande derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica nella centrale di Cavilla con potenza nominale media di kW 14.934,11;

in data 24 giugno 1969 è stata sottoscritta la convenzione transattiva tra codesto Concessionario e i Presidenti dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano della Provincia di Trento, Vicenza, Belluno e Treviso relativa all'impianto di cui in oggetto con la quale codesto Concessionario ha riconosciuto l'applicabilità del sovracanone di cui alle Leggi 17.12.1953 n. 959 e 20.12.1959 n. 1254 limitatamente alla potenza nominale di kW 971, con particolare riferimento all'art. 4 che così recita: *"La presente convenzione sarà valida e avrà efficacia sempreché l'Amministrazione dei LL.PP. proceda alla delimitazione del bacino imbrifero montano del Brenta a quote non inferiori a 350 metri s.l.m. per il Cismon e a 500 metri s.l.m. per il Brenta"*;

in data 21 dicembre 2018 è stata emessa, e notificata nelle forme di legge, l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14.04.1910 n. 639 a carico di Enel Produzione S.p.A., in quanto si è ritenuto che il Concessionario fosse tenuto a corrispondere allo scrivente Consorzio, a far data dal 1° gennaio 2013, il sovracanone annuo per ogni kW di potenza nominale concessa e, quindi, sull'intera potenza di kW 14.934,11 relativa all'impianto di Cavilla;

in data 18.01.2019 è stato notificato, con richiesta in data 15.01.2019 mediante raccomandata n. 78774484211-4 da Enel Produzione S.p.A., al Consorzio dei Comuni del BIM del Brenta di Borgo Valsugana il ricorso in opposizione ad atto di ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639 mediante il quale il concessionario ha tempestivamente proposto impugnazione all'ingiunzione ricevuta, innanzi al competente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, chiedendo di accertarsi l'inesistenza della propria obbligazione e indicando per l'instaurazione del contraddittorio l'udienza del 27 marzo 2019, veniva deliberato di affidare l'incarico di Difensore di codesto Consorzio, allo Studio Legale Savanco, nelle persone degli avv.ti Furio Savanco ed Emanuela Nobile, di Milano, via Cesare Mangili n. 6 (in ragione della specialità della materia e del fatto che detto Studio aveva già assistito il Consorzio, anche giudizialmente, per altra causa riguardante la medesima tipologia di oggetto);

il processo di primo grado (nel corso del quale, in virtù dell'andamento dello stesso, la Concessionaria ha corrisposto a codesto Consorzio l'intero ammontare dovuto per sovracanon, adempiendo spontaneamente all'obbligazione) si è concluso con sentenza n. 5113/2019 del 7/18.1.2019 del T.R.A.P. di Venezia che ha rigettato l'avversa opposizione ed ha condannato la Controparte al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in € 30.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario (15 %) e ad oneri fiscali e previdenziali;

con atto d'appello notificato ai summenzionati Procuratori costituiti in giudizio in data 22 gennaio 2020, la Concessionaria ha tempestivamente impugnato la sentenza del Tribunale Regionale di I Grado, indicando per l'instaurazione del contraddittorio l'udienza del 5 febbraio 2020, innanzi al competente Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in Roma, presso la Corte di Cassazione;

alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario tutelare le ragioni del Consorzio individuando per l'affidamento dell'incarico in parola, anche in considerazione della specialità della materia, il medesimo Studio che ha positivamente assistito il Consorzio nel processo di Primo Grado;

si ritiene opportuno quindi affidare l'incarico di Difensore di codesto Consorzio al medesimo Studio ed Avv. Furio Savanco, abilitato al Patrocinio presso le Magistrature Superiori attribuendo, dall'inizio della causa e sino alla sua definitiva soluzione salvo eventuale rettifica da assumersi con specifico atto deliberativo, al succitato Legale ogni più ampia facoltà di legge e d'uso necessaria per l'espletamento del mandato e, specificamente, affinché predisponga tutte le necessarie difese per sostenere la ritualità e la fondatezza dell'emissione da parte di questo Consorzio dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14.04.1910 n. 639 a carico di ENEL Produzione S.p.A.;

valutata inoltre l'opportunità e la necessità di eleggere domicilio presso l'avv. Paolo Panariti del Foro di Roma;

dato atto che non è possibile procedere all'esatta determinazione delle spese di causa in ragione della indeterminatezza dei costi legati alle spese di causa della lite, sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa ai fini di memoria contabile e comunque tale da dover essere ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio;

Considerato congruo quantificare per tale incarico relativo al processo d'appello allo Studio Legale Savanco Associazione Professionale un importo di € 29.789,00 a titolo di compensi professionali mentre per l'avv. Paolo Panariti è previsto un compenso di € 1.000,00, esclusi oneri previdenziali e fiscali di legge e spese generali;

Attesa la necessità di impegnare la spesa presunta di € 40.631,00 per l'incarico all'avv. Furio Savanco di Milano ed € 1.459,12 per l'incarico all'avv. Paolo Panariti di Roma;

Vista l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire che la difesa degli interessi del Consorzio avvenga in maniera tempestiva;

Dato atto, per le finalità di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che l'incarico in argomento non rientra tra quelli per i quali è necessario acquisire il C.I.G.;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udito il relatore;

Visti gli atti citati;

Vista la Legge 959/1953 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto del Consorzio e il Regolamento per l'impiego e l'erogazione del sovracanone per quanto applicabile;

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 23 dicembre 2019;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 23 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 26 settembre 2017;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Segretario consorziale, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, e all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Con voto unanime, espresso per alzata di mano;

DELIBERA

1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il Presidente "pro tempore" del Consorzio B.I.M. Brenta di Borgo Valsugana a resistere in giudizio nel processo di appello del giudizio di opposizione ad ingiunzione promosso da Enel Produzione S.p.A. presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte di Cassazione in Roma, competente per territorio;

2) di affidare, a tal fine e nei termini come sopra descritti, l'incarico di Difensore del Consorzio allo Studio Legale Savanco di Milano, via Cesare Mangili n. 6, nella persona

dell'avv.to Furio Savanco, attribuendo, dall'inizio della causa e sino alla sua definitiva soluzione, salvo eventuale rettifica da assumersi con specifico atto deliberativo, al succitato Legale ogni più ampia facoltà di legge e d'uso necessaria per l'espletamento del mandato e con facoltà di subdelega ad un procuratore domiciliatario;

3) di eleggere il proprio domicilio per la causa presso lo studio dell'avv. Paolo Panariti del Foro di Roma;

4) di impegnare, per quanto sopra indicato, a favore dello Studio Legale Savanco con sede a Milano l'importo di Euro 40.631,00 e a favore dell'avv. Paolo Panariti di Roma la spesa di Euro 1.459,12, compresi spese generali e oneri previdenziali e fiscali di legge;

5) di imputare la spesa complessiva di Euro 42.090,12 al capitolo 1235/195 del bilancio con riferimento all'esercizio 2020, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2020;

6) di dare altresì atto che l'esatto importo dell'incarico verrà quantificato quando si disporranno ulteriori elementi informativi, non essendo possibile procedere all'esatta determinazione delle spese in ragione della indeterminatezza dei costi legati alle spese di causa della lite, e pertanto, la spesa dover essere ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio;

7) di liquidare quanto di competenza agli Studi Legali incaricati, su richiesta dei medesimi, anche a titolo di acconto, a seguito di presentazione di regolare fattura;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione unanime, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire la difesa degli interessi del Consorzio avvenga in maniera tempestiva;

9) di dare atto, per le finalità di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che l'incarico in argomento non rientra tra quelli per i quali è necessario acquisire il C.I.G.;

10) di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

F.to STEFANO PECORARO

L' ASSESSORE DESIGNATO

F.to EMANUELE DEANESI

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Visto e registrato l'impegno di spesa:

<u>Codice</u>	<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno cap.</u>	<u>Importo</u>
_____	2020	1235	195	2020	40.631,00
_____	2020	1235	195	2020	1.459,12
Totale Impegni					42.090,12

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to PAOLA BRENTARI

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo del Consorzio il **31.01.2020** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo del Consorzio per dieci giorni consecutivi fino al 10.02.2020 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Borgo Valsugana,

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

dott.ssa MARIA COMITE

Visto e registrato l'impegno di spesa:

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Borgo Valsugana,

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
dott.ssa MARIA COMITE